



COMUNE DI TRINITAPOLI

(PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 23-07-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026

L'anno duemilaventisei il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 10:12 e successive, nella solita sala delle adunanze Consiliari del comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

di Feo Francesco	P	Calò Beppe	A
Muoio Cosimo Damiano	P	Colia Annamaria	P
Iodice Antonia	P	Cicinato Gioacchino	P
Capodivento Maria Rosaria	P	Tarantino Anna Maria	A
Lionetti Loredana	P	De Pasquale Raffaella Tiziana	A
De Angelis Pietro	P	Triglione Michele	A
Clemente Carmela	P	Patruno Anna Marta	P
Landriscina Giovanni	P	Giannella Antonia	A
Ingianni Michele	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 5.

È presente, altresì, l'Assessore non consigliere Ing. Luigi Di Leo

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Lionetti Loredana in qualità di Consigliere.

Partecipa il Segretario Generale dott. Rutigliano Giulio, con le funzioni di cui all'art. 97 – comma 4 a), del D.Lgs. 267/2000.

Preliminarmente si dà atto che è uscito l'Assessore non consigliere, Ing. Luigi di Leo.

Nota del Segretario Generale:

il verbale degli interventi viene redatto in forma estremamente sintetica in quanto, su segnalazione del Settore FINANZIARIO, i tempi di restituzione pedissequa della registrazione sonora sono incompatibili con i perentori termini di legge per la trasmissione degli atti.

Sarà cura dell'Ufficio SEGRETERIA GENERALE istruire apposita proposta di deliberazione di *"Preso d'atto della trascrizione pedissequa della registrazione degli interventi avutisi per la deliberazione C.c. n.13/2026 – «Rottamazione cartelle»"* da sottoporre al Presidente del Consiglio comunale per la presentazione in Conferenza dei Capigruppo e competente Commissione.

Succinta sintesi degli interventi:

- Ass. Vicesindaco MUOIO COSIMO DAMIANO: presentazione argomento – 15,46;
- Cons. PATRUNO ANNA MARTA: adesione alla proposta, in linea con Governo nazionale, con richiesta di redigere manifesto cartaceo, oltre canali digitali, per diffondere capillarmente termini e modalità di adesione – 15,54;
- Cons. CICINATO GIOACCHINO: adesione alla proposta, onde mantenere sua coerenza – 15,58;
- Cons. INGIANNI MICHELE: adesione alla proposta – 16,01;
- Cons. DE ANGELIS PIETRO: adesione alla proposta – 16,02;
- Vicesindaco MUOIO COSIMO DAMIANO: adesione alla proposta – 16,04.

La Presidente del Consiglio comunale specifica che il voto si esprime sul testo riportante la correzione della data di scadenza del 30.giugno corrente anno con l'espressione *"entro i termini di legge"*

VOTAZIONE:

FAVOREVOLI 12/12 – UNANIMITÀ;

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 12/12 – UNANIMITÀ.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 16,08.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, introdotto dalla legge di conversione – con modificazioni –22 maggio 2026, n.88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026 ed entrata in vigore il 23 maggio 2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

- l'art. 10-*quinqües*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinqües* del più volte citato decreto-legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinqües*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

ESAMINATE le risultanze amministrative agli atti dell'ufficio rilevate dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dalle quali emergono i seguenti carichi residui non riscossi, consegnati nel periodo 2000-2023, alla data del 01/06/2026:

ENTRATA	CAPITALE RESIDUO	SANZIONI	INTERESSI
IMU	1.613.497,00	351.048,00	23.883,00
TARI	2.162.523,00	500.689,00	9.490,00
TASI	69.371,00	16.046,00	1.007,00
COSAP	38.650,00	4.924,00	48,00
CDS	2.528.509,00		326.779,00
TOTALE	6.412.550,00	872.707,00	361.207,00

TENUTO CONTO CHE:

- a fronte dei predetti carichi, l'Ente risulta aver conservato nel rendiconto dell'anno 2025 i seguenti residui attivi, aggiornati alla data del 31/12/2025, a fronte dei quali risultano

accantonate somme nel fondo crediti di dubbia esigibilità e stralciati dal conto del bilancio i seguenti importi, come segue:

RISULTANZE AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE		RISULTANZE CONTABILI	
ENTRATA	TOTALE	RESIDUI ATTIVI	ACCANTONAMENTO AL FCDE
IMU	1.613.497,00	1.022.610,55	856.548,82
TARI	2.162.523,00	1.446.860,53	1.325.082,94
TASI	69.371,00	58.266,65	
COSAP	38.650,00		
CDS	2.528.509,00	2.654.498,44	2.570.246,91
TOTALE	6.412.550,00	5.182.236,17	4.803.900,37

- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con L. 88/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, prot. 13970 del 18/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 che di seguito si riportano:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del II Settore, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del IV Settore, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del II Settore, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 18/06/2026 dalla III Commissione Consiliare, come da verbale trattenuto, agli atti d'ufficio.

con voti

favorevoli n. dodici

contrari zero

astenuti zero

su presenti dodici (unanimità)

assenti cinque (TARANTINO, DE PASQUALE, TRIGLIONE, GIANNELLA, CALÓ)

espressi tramite sistema di votazione elettronica come da referto generato dal sistema ed agli atti della presente deliberazione,

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con L. 88/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro i termini di Legge;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro i termini di Legge;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro i termini di Legge al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Indi, stante l'imminente scadenza dei termini di Legge,

con voti

favorevoli dodici

contrari zero

astenuti zero

su presenti dodici (unanimità)

assenti cinque (TARANTINO, DE PASQUALE, TRIGLIONE, GIANNELLA, CALÓ)

espressi tramite sistema di votazione elettronica come da referto generato dal sistema ed agli atti della presente deliberazione,

D E L I B E R A

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.134, comma.4.

Il Consigliere
Lionetti Loredana

Il Segretario Generale
Rutigliano Giulio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.